

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

N. 63 Data 04/05/2023

OGGETTO: INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINALIZZATA ALL'ADOZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE M.MO DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO "LE QUATTRO ZAMPE SRL" – APPROVAZIONE CONVENZIONE

L'anno duemila VENTITRE il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 11,00 regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	CASCINI VINCENZO	Sindaco	X	
2	IMPIERI FRANCESCA	Vice Sindaco	X	
3	SANSONI RAFFAELA	Assessore	X	
4	GRECO EUGENIO	Assessore	X	
5	CARROZZINO MARCO	Assessore	X	
			5	=

Presiede il Dott. Vincenzo Cascini nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Antonio Marino.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐

x ☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

x ☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dal Responsabile del Settore POLIZIA LOCALE avente ad oggetto: INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINALIZZATA ALL'ADOZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE M.MO DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO "LE QUATTRO ZAMPE SRL" – APPROVAZIONE CONVENZIONE

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione

- a. del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Polizia Locale ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;*
- b. del parere favorevole del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 147-bis, del D.Lgs n. 267/2000 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale*

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dal Responsabile del Settore POLIZIA LOCALE avente ad oggetto: INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINALIZZATA ALL'ADOZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE M.MO DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO "LE QUATTRO ZAMPE SRL" – APPROVAZIONE CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.)

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai Capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 TUEL

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

**INTEGRAZIONE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 44 del 31/03/2023**

OGGETTO:

INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINALIZZATA ALL'ADOZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO "LE QUATTRO ZAMPE SRL" - APPROVAZIONE CONVENZIONE.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Premesso che il Comune di Belvedere M.mo è obbligato per legge ad applicare politiche di prevenzione del randagismo senza che ciò possa compromettere in alcun modo la salute fisica e psicologica degli animali considerati randagi, cioè quelli che vivono nel territorio in stato di libertà; ciò comporta interventi costanti e coordinati volti non solo alla tutela e cura degli animali ma anche alla protezione della salute pubblica e questo Comune a tal proposito ha affidato negli anni il mantenimento dei cani randagi accalappiati in questo Comune a strutture privati (canili);

DATO ATTO che le precedenti Ditte: Oasi di fido con sede in Paola, affidataria del servizio precedente, ha comunicato la non operatività a far data dal 01/01/2022 del loro canile, comunicazione prot. n. 13177 del 17/09/2021 e Ditta Viven's SRLS con sede in Tortora, affidataria del servizio, ha comunicato la non operatività a far data dal 01/01/2023 del loro canile, comunicazione prot. n. 20733/2022 del 01/10/2022;

VISTO che il servizio di cui in oggetto necessita di essere affidato con estrema urgenza;

CHE tale forma di convenzione e collaborazione è stata già assicurata in passato con notevoli risultati in termini di efficienza e sicurezza sociale con le varie strutture;

CHE per l'espletamento delle suddette attività è necessario predisporre apposita convenzione al fine di regolarizzare i rapporti tra le parti e gli impegni assunti;

PRESA VISIONE del testo degli schemi di Convenzione predisposti dal citato Comando di Polizia Locale allegati alla presente per esserne parti integranti e sostanziali;

RITENUTA tali convenzioni conformi alle esigenze che si intendono soddisfare e alle necessità da fronteggiare, pertanto meritevoli di approvazione;

VISTO che la società "La quattro zampe SRL" con sede in Paola ha i requisiti necessari e previsti dalle normative vigenti in materia;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Settore di Polizia Locale di Belvedere M.mo ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. C del D.lvo n. 50/2016

VISTO altresì, le attestazioni di cui agli artt. N. 147 bis e 153 del citato D.Lgs. rese dal Responsabile del Settore Economico;

DATO ATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. M. 241/1990 che non sussistono in capo allo scrivente Responsabile del settore conflitti d'interesse in relazione al procedimento di cui trattasi;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di

1. AFFIDARE il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi, accalappiati in questo Comune e per il periodo maggio 2023 ad aprile 2025 ed alle condizioni per come formulate in narrativa riportate, riguardanti proposte più convenienti per il Comune medesimo al Canile Sanitario e rifugio "LE QUATTRO ZAMPE SRL";
 2. DI PROCEDERE all'affidamento del servizio sia per il canile sanitario che per il canile a rifugio;
 3. **APPROVARE, in rettifica ed integrazione della deliberazione di giunta Comunale n. 44 del 31/03/2023, i due schemi di convenzione allegati al presente atto deliberativo affinché ne formino parte integrante e sostanziale che disciplinerà i rapporti tra le parti;**
 4. DI DARE ATTO che l'importo massimo di spesa annuale per il servizio in oggetto sarà pari
 5. ad Euro 20.000;
 6. STABILIRE che la stessa venga sottoscritta dal Responsabile del Settore di Polizia Locale;
 7. DEMANDARE, al Responsabile del Settore di Polizia Locale l'individuazione della Ditta
 8. a cui affidare il servizio in oggetto indicato ed il compimento di ogni atto di gestione,
 9. conseguente ed inerente la presente deliberazione, incluso l'impegno di spesa;
- DARE alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 richiamato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

RAGONE FABIO



COMUNE DIBELVEDERE MARITTIMO
(Provincia di Cosenza)

CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) CON IL CANILE RIFUGIO "LA QUATTRO ZAMPE s.r.l." per la durata di tre anni da maggio 2023 ad aprile 2025.

L'anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di maggio presso gli uffici della Polizia Locale del Comune di Belvedere Marittimo (CS) sono presenti:

IL SIG. Ragone Fabio in qualità di Comandante f.f. di P.L. del Comune di Belvedere Marittimo il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta P.IVA 00346830789 di seguito indicato Committente, autorizzato alla stipula della presente convenzione;

ED IL SIG. MADDALENA Giuseppe nato a Paola il 15-05-1969 ed ivi residente in via Capo Colonna, 4 - C.F. MDD GPP 69E15 G317A, il quale interviene al presente atto quale socio ed amministratore di La Quattro Zampe s.r.l., con sede legale in Paola Via della Civiltà e sede operativa in C.da Cutura, Part. I.V.A. 02919210787, di seguito indicata come Società Affidataria

PREMESSO

- che la Città di Belvedere Marittimo è da tempo interessato dal grave fenomeno del randagismo;
- che ai sensi della legge 281/91 la custodia dei cani randagi è stata demandata alle Amministrazioni Comunali per cui è necessario che dopo l'accalappiamento, a cui è tenuta l'A.S.P., i cani, dopo un periodo di osservazione sanitaria a cura del competente servizio sanitario, debbano essere custoditi in appositi canili rifugio;
- che questo Comune non dispone di strutture proprie idonee al mantenimento ed alla custodia dei cani randagi e per cui onde risolvere o attenuare il gravoso problema del randagismo, ha proceduto ad affidarne la custodia alla società "La Quattro Zampe s.r.l." di Paola titolare dei Rifugi di Paola e Bonifati;
- che pertanto, con Determina n° _____ del _____ del Settore _____ si è disposto l'affidamento alla predetta Società la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1.

Il Comune di Belvedere Marittimo, come sopra rappresentata, affida alla Società "La Quattro Zampe", come sopra rappresentata, che accetta la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del predetto Comune per un periodo di tre anni presso le proprie strutture Rifugio.

Art. 2.

Ogni cane sarà accettato dalla Società Affidataria solo se accompagnato da una scheda, dell'A.S.P. competente, da cui risulta la descrizione del soggetto, la data di ricovero presso il canile, eventuali dati identificativi e quant'altro necessario per una accurata registrazione del cane. La Società Affidataria comunicherà al Comune l'ingresso dell'animale accettato anche a mezzo fax per consentire all'Ente committente di tenere il censimento degli animali custoditi. Il trasferimento dei cani da altro Canile Sanitario al Canile Rifugio sarà a carico del Comune.

Art. 3.

Il corrispettivo per il servizio svolto dalla Società Affidataria viene determinato in €3,00 (tre/00) giornaliere più I.V.A. per ogni singolo cane ospitato nel canile rifugio. Il pagamento delle fatture mensili avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, alle stesse dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo indicati tutti i codici dei cani con i giorni di mantenimento, i cani affidati e quelli deceduti.

Art. 4.

La Società Affidataria, nell'espletare il servizio oggetto della presente convenzione, si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione degli animali.

Art. 5.

Per i cani, che successivamente all'ingresso nel Rifugio risulteranno affidati o morti, saranno comunicati al responsabile del servizio che l'Ente committente all'uopo nominerà comunicandolo al titolare del servizio, ogni sei mesi attraverso una dettagliata comunicazione o ogni mese riportandolo sulle fatture.

Per i cani, che successivamente all'ingresso nel Rifugio risulteranno affetti da patologie sanitarie per cui necessitano di cure veterinarie specifiche e/o obbligatorie, la società affidataria invierà al Comune apposita comunicazione con allegato certificato veterinario con indicazione delle cure necessarie e della spesa presunta di tali cure. L'Ente entro 2 giorni dalla comunicazione, inviata tramite pec, risponderà in merito indicando alla Ditta se intervenire per le cure specifiche, le quali saranno a carico del Comune, o altra determinazione che riterrà utile. In mancanza di risposta la Ditta provvederà a curare il cane ed emetterà regolare fattura delle spese realmente sostenute e documentate da fattura del Veterinario Direttore Sanitario del Rifugio.

Art. 6.

Nessun cane potrà essere soppresso, a meno che gli organi competenti veterinari non certifichi l'affezione di grave ed incurabile malattia. Solo in questo caso il cane potrà essere abbattuto, previo assenso da parte del Comune affidatario, in modo eutanasico così come previsto dalla normativa vigente. Senza l'assenso scritto del Comune il responsabile dell'Ente dovrà provvedere a dare immediata comunicazione di cosa intende fare del cane e provvedere a proprie spese a trovare la soluzione più idonea.

Art. 7.

Il costo per lo smaltimento delle carcasse degli animali, deceduti naturalmente o in maniera eutanasica, viene pattuito in €. 85,00 (ottantacinque/00) più I.V.A. per ogni animale, il quale sarà smaltito a norma di legge.

Art. 8.

La presente Convenzione avrà la durata di massimo tre anni con scadenza a aprile 2025 e sarà da intendersi rinnovata tacitamente, sino all'espletamento delle procedure previste per un nuovo affidamento.

Art. 9.

A scadenza di ogni mese o periodica, la Società Affidataria, emetterà regolare fattura inviandola, con il resoconto dei cani custoditi per il periodo di riferimento, all'Ente committente.

Art. 10.

L'importo delle fatture sarà accreditato sul c.c.b. n° 143030 acceso presso la B.C.C. Mediocrati filiale di Paola via del Cannone codice IBAN IT17T0706280850000000143030, entro e non oltre il trentesimo giorno dall'invio della fattura. Qualora i pagamenti non venissero effettuati nei termini stabiliti, la Società Affidataria continuerà ad accudire i cani ma alla medesima saranno corrisposti gli interessi legali relativi alle somme pagate in ritardo, con la possibilità di recesso dalla convenzione e/o sospensione del servizio.

Art. 11.

È vietato cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o parte del Servizio di cui è oggetto la presente convenzione, pena immediata risoluzione della medesima.

Art. 12.

È facoltà del Comune di Belvedere Marittimo (CS) di effettuare, con proprio personale incaricato, visite presso le struttura per verificare il servizio reso. Le verifiche saranno eseguite a cura di personale qualificato e con ordine di servizio scritto, all'esito di ogni visita lo stesso personale rilascerà copia del verbale di accertamento alla Società Affidataria.

Art. 13.

La Società Affidataria si impegna a collaborare con il Comune e con le Associazioni protezioniste riconosciute per organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed iniziative atte a incrementare l'affido dei cani ed a limitare gli abbandoni. Inoltre potrà consentire, previo regolare accordo con l'Ente, l'accesso di Volontari di Associazioni Protezioniste, riconosciute a termini di legge, per attività relative al benessere degli animali così come previsto dai regolamenti di gestione della ditta La Quattro Zampe s.r.l..

Art. 14.

La Quattro Zampe s.r.l. si impegna: al rispetto delle autorizzazioni Sanitarie ottenute; al rispetto delle norme sul benessere animale; alla tenuta regolare del registro dei cani custoditi, affidati e deceduti; al regolare mantenimento dei cani custoditi; ai controlli sanitari periodici per i cani custoditi al rifugio; a garantire le operazioni di affido dei cani a privati, Enti e Associazioni che ne facciano richiesta; a garantire ogni altra incombenza prevista dalla normativa vigente così come previsto dai regolamenti di gestione della stessa Ditta.

Art. 15.

Per ogni lieve inadempienza alla presente Convenzione ed agli accordi pattuiti, il Comune potrà applicare a carico della ditta Affidataria delle penalità che verranno defalcate dall'importo spettante alla ditta per il servizio effettuato. Gli addebiti consisteranno nell'applicare una defalcazione pari ad € 100,00 per una penalità, ad € 300,00 per due penalità ed € 500,00 per più di due penalità. Per gravi inadempienze il Comune potrà richiedere la risoluzione della Convenzione, anzitempo, previa regolare contestazione delle gravi inadempienze e comunicazione della risoluzione del contratto.

Art. 16.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti, di comune accordo, rinviano alle norme che regolano la materia.

Art. 17.

Qualora la presente convenzione, alla scadenza prevista non dovesse essere rinnovata causa disdetta, il Comune si impegna, nel termine massimo di trenta giorni dalla scadenza, di

trasferire altrove, a proprie spese, i cani ospitati presso la struttura della Società Affidataria, continuando per tale periodo a pagare la somma pattuita, oltre i trenta giorni sarà applicato il prezzo corrente per le pensioni applicato dalla società Affidataria.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Responsabile del Comune

timbro

La società La Quattro Zampe s.r.l.



COMUNE DI Belvedere Marittimo
(Provincia di Cosenza)

CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) CON IL CANILE SANITARIO "LA QUATTRO ZAMPE s.r.l." DI PAOLA, per la durata di tre anni, da maggio 2023 ad aprile 2025.

L'anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di maggio presso la Casa municipale del Comune di Belvedere Marittimo (CS) sono presenti:

IL SIG.

Ragone Fabio del Comune di Belvedere Marittimo (CS) nato a Seregno (MB) il 27/09/1969 e residente in Belvedere Marittimo (CS) alla via Veticello, 127, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Belvedere Marittimo (CS) C.F. RGNFBA69P27I625T, di seguito indicato Committente, autorizzato alla stipula della presente convenzione;

ED IL SIG.

MADDALENA Giuseppe nato a Paola il 15-05-1969 ed ivi residente in via Capo Colonna, 4 - C.F. MDD GPP 69E15 G317A, il quale interviene al presente atto quale socio ed amministratore di La Quattro Zampe s.r.l., con sede legale in Paola Via del Carmelo, 40 già in Via della Civiltà e sede operativa in Via del Carmelo, 40 ex C.da Cutura, Part. I.V.A. 02919210787, di seguito indicata come Società Affidataria

PREMESSO

- che il Comune di Belvedere Marittimo (CS) è da tempo interessato dal grave fenomeno del randagismo;
- che ai sensi della legge 281/91 la custodia dei cani randagi è stata demandata alle Amministrazioni Comunali per cui è necessario che dopo l'accalappiamento, a cui è tenuta l'A.S.P., i cani, durante un periodo di osservazione sanitaria a cura del competente servizio sanitario, debbano essere custoditi in appositi canili sanitari accreditati a cure e spese dei Comuni;
- che questo Comune non dispone di strutture proprie idonee al mantenimento ed alla custodia dei cani randagi in Canile Sanitario e per cui onde risolvere o attenuare il gravoso problema del randagismo, ha proceduto ad affidarne la custodia alla società "La Quattro Zampe s.r.l." di Paola;
- che pertanto, con determina n° _____ del _____ del settore _____ si è disposto l'affidamento alla predetta Società la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale per il Servizio di Canile Sanitario.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1.

Il Comune di Belvedere Marittimo (CS), come sopra rappresentata, affida alla Società "La Quattro Zampe", come sopra rappresentata, che accetta la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del predetto comune per il Servizio di Canile Sanitario.

Art. 2.

Ogni cane sarà accettato dalla Società Affidataria solo se accompagnato da una scheda, della ditta che effettua il servizio di accalappiamento per conto dell'A.S.P. competente, da cui risulta la descrizione del soggetto, la data di ricovero presso il canile, eventuali dati identificativi e quant'altro necessario per una accurata registrazione del cane. La Società Affidataria comunicherà al Comune l'ingresso dell'animale accettato anche a mezzo fax per consentire all'Ente committente di tenere il censimento degli animali custoditi.

I servizi resi, dalla Società Affidataria, sono compresi nelle somme pattuite e indicate nella presente convenzione purché espletate negli orari di apertura. Fuori dagli orari di apertura e nelle festività, qualora siano richiesti in urgenza, il Comune dovrà riconoscere una diaria di reperibilità pari ad € 20,00 (venti/00) ad ora oltre I.V.A.

Art. 3.

Il corrispettivo per il servizio svolto dalla Società Affidataria viene determinato in € 2.200,00 (duemiladuecento/00) annuale oltre I.V.A. con pagamento anticipato che garantiscono la copertura di due posti cani a rotazione (max 60gg.) per tutto l'anno ad uso esclusivo del Comune; nel canile sanitario, € 3,00 (tre/00) più I.V.A. giornaliero per ingressi oltre ai due posti cani già riservati durante il periodo di 60gg. ed € 85,00 (ottantacinque/00) più I.V.A. per singolo cane morto e smaltito a termini di legge.

Alla scadenza del periodo di osservazione Sanitaria e dopo regolari dimissioni da parte dei Veterinari ASP, il cane custodito dovrà essere trasferito in Rifugio se il cane sarà trasferito a un rifugio non gestito dalla società affidataria il trasferimento sarà a cura e spese del Comune di _____.

Art. 4.

La Società Affidataria, nell'espletare il servizio oggetto della presente convenzione, si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione degli animali.

Art. 5.

Per i cani, che successivamente all'ingresso nel canile Sanitario risulteranno affidati o morti, saranno comunicati al responsabile del servizio che l'Ente committente all'uopo nominerà comunicandolo al titolare del servizio.

Art. 6.

Nessun cane potrà essere soppresso, a meno che il competente servizio veterinario dell'A.S.P. non certifichi l'affezione di grave ed incurabile malattia. Solo in questo caso il cane verrà abbattuto in modo eutanasico così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 7.

Il costo per lo smaltimento delle carcasse degli animali, deceduti naturalmente o in maniera eutanasica, viene pattuito in € 85,00 (ottantacinque/00) più I.V.A. per ogni animale, il quale sarà smaltito a norma di legge.

Art. 8.

La presente Convenzione avrà la durata di numero 3 (tre) anni con scadenza a aprile 2025 e sarà da intendersi rinnovata tacitamente, per lo stesso periodo, se entro i tre mesi prima dalla scadenza, stabilita, non verrà comunicata l'intenzione, da entrambi le parti, dello scioglimento della stessa. Ad ogni rinnovo del periodo della durata contrattuale si applicherà un aumento, ai prezzi pattuiti, indicativo del 4 % che durerà sino al successivo rinnovo.

Art. 9.

All'inizio dell'anno convenzionale, la Società Affidataria, emetterà regolare fattura inviandola al Comune per la somma pattuita come anticipo dei posti a uso esclusivo, solo ad avvenuto pagamento la società inizierà le prestazioni previste dalla presente convenzione.

A scadenza di ogni anno, la Società Affidataria, emetterà regolare fattura inviandola, assieme al resoconto dei cani custoditi, all'Ente committente per i cani ingressati oltre quelli già previsti dal punto precedente.

Art. 10.

L'importo delle fatture sarà accreditato sul c.c.b. n° 143030 acceso presso la B.C.C. Mediocrati filiale di Paola via del Cannone codice IBAN IT17T0706280850000000143030, entro e non oltre il trentesimo giorno dall'invio della fattura, il tardato pagamento delle fatture potrà comportare la sospensione del servizio da parte della società La Quattro Zampe s.r.l. e su tali somme potranno essere applicati gli interessi di mora.

Art. 11.

È facoltà del Comune di Belvedere Marittimo di effettuare, con proprio personale incaricato, visite presso le strutture per verificare il servizio reso. Le verifiche saranno eseguite a cura di personale qualificato e con ordine di servizio scritto, all'esito di ogni visita lo stesso personale rilascerà copia del verbale di accertamento alla Società Affidataria.

Art. 12.

La Società Affidataria si impegna a collaborare con il Comune e con le Associazioni protezioniste per organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e ad iniziative atte a incrementare l'affido dei cani ed a limitare gli abbandoni.

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti, di comune accordo, rinviano alle norme che regolano la materia.

Art. 15.

Qualora la presente convenzione, alla scadenza prevista non dovesse essere rinnovata causa disdetta, il Comune si impegna, nel termine massimo di trenta giorni dalla scadenza, di trasferire altrove, a proprie spese, i cani ospitati presso la struttura della Società Affidataria, continuando per tale periodo a pagare la somma pattuita, oltre i trenta giorni sarà applicato il prezzo corrente per le pensioni applicato dalla società Affidataria.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Comune

timbro

La società La Quattro Zampe s.r.l.





COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINALIZZATA ALL'ADOZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data

4/5/2023

Il Responsabile del Settore DI Polizia Locale
Istr. Fabio Ragone

PARERE DI REGOLARITÀ ECONOMICA

Il Responsabile del Settore Economicoin ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data

04/05/2023

Il Responsabile del Settore Economico
Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

► Il Presidente
Dott. Vincenzo Cascini

► Il Segretario Comunale
DOTT. Antonio Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 05 MAG. 2023



► Il Responsabile
DANIELE PONTE

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 05 MAG. 2023

► Il Responsabile
DANIELE PONTE

È copia conforme all'originale.

Data

► Il Responsabile
.....

